

Tribunale Ordinario di Trapani
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

All'udienza del 12/04/2022, tenuta nelle forme della trattazione scritta, il Giudice dott. Federica Emanuela Lipari, per la causa R.G. n. xxxx dell'anno 2018, da atto che sono state depositate note conclusive e note di trattazione scritta nell'interesse delle parti, contenenti le rispettive conclusioni

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.

Alle ore 13:26 all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Federica Emanuela Lipari, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 *sexies* c.p.c.) la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxxx/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

SOCIETA' DEBITRICE e FIDEIUSSORE, **TRA**
BANCA CREDITRICE, **E** **OPPONENTI**
OPPOSTA

Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1170/2017 reso dal Tribunale di Trapani in data 24.11.2017, che conferma con riguardo alla posizione della **SOCIETA' DEBITRICE**;
- 2) revoca, per le ragioni di cui in parte motiva, il decreto ingiuntivo n. 1170/2017 con riguardo alla posizione del fideiussore **FIDEIUSSORE**;
- 3) condanna **FIDEIUSSORE** a pagare a parte opposta, in solido con la **SOCIETA' DEBITRICE**, la somma di € 15.000,00;
- 4) condanna la **SOCIETA' DEBITRICE** al pagamento delle spese di lite che liquida, a sensi del d.m. 55/2014, in € 3.655,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- 5) compensa le spese di lite tra **FIDEIUSSORE** e **BANCA CREDITRICE**;
- 6) pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del **SOCIETA' DEBITRICE** e **FIDEIUSSORE**, in solido tra loro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. xxxx/2017 emesso dal Tribunale di Trapani in data 24.11.2017 – in accoglimento del ricorso proposto dalla **BANCA CREDITRICE** – per l'importo di € 28.843,85 oltre interessi di mora al tasso del 10,25% a far data dal 6.9.2017 oltre accessori e spese, pari all'ammontare del saldo debitorio del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. xxxx, acceso in data 16.2.2009 a nome della società **SOCIETA' DEBITRICE** presso l'Agenzia di Trapani del detto istituto di credito estinto e passato a sofferenza il 30.6.2017, con aperture di credito meglio indicate in atti garantite da fideiussione fino ad euro 15.000,00 da parte del legale rappresentante della società, **FIDEIUSSORE**.

Gli opposenti hanno chiesto, con vittoria delle spese di lite, la revoca del decreto ingiuntivo stante la insussistenza del credito ingiunto; hanno lamentato, in particolare, l'avvenuta posticipazione delle valute, l'applicazione dell'anatocismo - in tesi illegittimo perché non fondato su valide clausole contrattuali - oltre che di spese, valute, e commissioni non concordate, nonché l'applicazione di interessi oltre soglia. Hanno, dunque, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con ricalcolo del saldo del conto previa declaratoria di nullità del contratto e delle sue clausole.

BANCA CREDITRICE, n.q. di mandataria con rappresentanza del **FONDO CEDENTE**- cessionaria del credito giusta atto di cessione di crediti in blocco pro soluto del 02.12.2017 a rogito del notaio dott. **OMISSIS** (Rep. xxxx Racc. xxxx) - con comparsa di costituzione del 6.6.2018 ha dedotto, invece, la validità delle clausole contrattuali contestate e comunque la legittimità dell'operato dell'istituto di credito per le ragioni meglio spiegate nella propria comparsa.

Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite.

Negata la provvisoria esecuzione del decreto e avviate le parti in mediazione; la causa, istruita mediante produzione documentale e ctu contabile (cfr. ordinanza del 22.1.2019) – le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica questo giudice ritiene di condividere (cfr. relazione dott.ssa **OMISSIS**, depositata in data 22.1.2021) – è pervenuta all'odierna udienza di discussione, tenuta nelle forme della trattazione scritta, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.

2. Merito della lite

Occorre in primo luogo ricordare che con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, ovvero il creditore opposto quella di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto di fatto, donde il permanere dei rispettivi oneri probatori ex art. 2697 c.c. non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969): in altri termini, chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'adempimento della propria obbligazione, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).

Applicando tale principio al caso di specie, va rilevato come l'esistenza dei rapporti bancari posti a fondamento della domanda monitoria risulta documentatamente provata alla luce della produzione da parte della Banca opposta dei contratti stipulati dalle parti (cfr. lettera di apertura di conto corrente nxxxx; contratto di apertura di credito n. xxxx del 27.11.2009 fino alla concorrenza di € 10.000,00; contratto di aumento di apertura di credito del 23.02.2012 fino alla concorrenza di € 25.000,00) nonché degli estratti conto completi, dal 18.02.2009 al 30.06.2017, lettera di fideiussione e attestazione ex art. 50 TUB, a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo e della comparsa di risposta.

Tanto premesso, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.

Orbene, infondate sono le deduzioni inerenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito (o anatocismo, cioè quell'operazione di "conversione degli interessi in debito di capitale allo scopo di provocare la decorrenza di nuovi interessi sulla somma per tale titolo dovuta").

Sentenza, Tribunale di Trapani, Giudice Federica Emanuela Lipari, del 12/04/2022 n.368

Sul punto deve ricordarsi che l'art. 120 TU Bancario, nel testo applicabile al caso di specie, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.2000, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2000), deve da quella data ritenersi la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari. Quindi, la disciplina introdotta dal CICR vale per: - i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della delibera del CICR 9/2/2000; - contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera, ma con l'adeguamento con effetto dal 1° luglio 2000: l'art. 7 della delibera CICR stabilisce che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30/6/2000.

Nella fattispecie, dall'esame del contratto stipulato *inter partes* emerge *ictu oculi* il rispetto, nel periodo di interesse, della pari periodicità tra interessi debitori e creditori per la capitalizzazione (trimestrale), sicché il motivo di opposizione deve ritenersi infondato.

Per quanto attiene alle spese di tenuta di conto e altre voci di spesa applicate dalla banca nonché la c.m.s., per come anche puntualmente evidenziato dal CTU, dall'analisi del contratto prodotto è emersa la loro precipua pattuizione e previsione.

Nemmeno può ritenersi fondato il motivo di opposizione correlato alla illegittimità del computo delle valute.

Ed infatti, il ctu, previa verifica della conformità dei criteri seguiti dalla banca per il calcolo delle valute sugli addebiti e accrediti alle previsioni negoziali, ha chiaramente e condivisibilmente affermato che *"il conto corrente di corrispondenza è conforme alle norme sia con riferimento alla disponibilità delle somme versate, sia con riferimento ai bonifici in entrata e in uscita che con riferimento alle altre operazioni bancarie; pertanto, le valute applicate non violano alcun principio"*.

2.2. Vanno, poi, esaminati i motivi di opposizione relativi alla fondatezza della pretesa creditoria formulata nei confronti degli opposenti.

Quanto alle doglianze in materia di CMS, occorre ricordare che la clausola che la prevede deve esser determinata o determinabile, prevedendo base di calcolo, periodicità e aliquota (cfr. Cass. 870 del 18.1.2006, ove la commissione di massimo scoperto viene indicata come *"la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma"*).

Nel caso in esame, l'istituto di credito pur determinando l'aliquota non ha specificato né il metodo di calcolo né il valore sul quale la stessa debba essere applicata, sicché la relativa pattuizione può e deve ritenersi affetta da evidente genericità ed indeterminatezza.

Orbene, è necessario, a questo punto, analizzare la doglianza relativa all'applicazione al rapporto di conto corrente oggetto di causa di un tasso di interesse usurario.

Tale motivo di opposizione è infondato.

Per il calcolo del TEG contrattuale ai fini della verifica di un eventuale superamento dei limiti imposti dalla normativa antiusura del tasso interesse pattuito nei contratti, occorre applicare le istruzioni di Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, considerate quali normativa secondaria di natura tecnica vincolante per il presente giudizio.

E', infatti, coerente con la normativa bancaria vigente che la Banca d'Italia abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEG, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinare il valore medio. Le Istruzioni della Banca d'Italia rispondono, quindi, alla necessità logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare e hanno, altresì, natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa anti-usura.

Ebbene, in applicazione di tali criteri, all'esito della CTU, è stato accertato che per il conto corrente (e relative aperture id credito) non sono stati pattuiti interessi in misura superiore al tasso soglia.

È bene evidenziare che, alla luce del più recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si esclude che il superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi originariamente convenuti in modo legittimo (senza oltrepassare il limite dell'usurarietà), in corso di esecuzione del rapporto possa determinarne ex artt. 1339 e 1418 cod. civ. la riconduzione entro il predetto tasso soglia

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Trapani, Giudice Federica Emanuela Lipari, del 12/04/2022 n.368

stabilito dalla legge così come integrata dal d.m. periodicamente emanati al riguardo (cfr. Cass., SU n. 24675 del 2017).

In particolare, la Suprema Corte, prendendo spunto dalla questione relativa all'incidenza del sistema normativo antiusura, introdotto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 sui contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, anche alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24, ha espresso un principio di respiro più ampio, chiarendo che, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuuario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Tuttavia, va precisato che, appurata la presenza di una clausola contrattuale legittimante l'esercizio dello *ius variandi*, può accertarsi l'esistenza di variazioni pattuite dei tassi praticati in misura oltre soglia. Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, atteso che, per le motivazioni sopra esposte, il calcolo ai fini dell'usura va condotta sulla base del c.d. criterio del Teg, ovvero sulla scorta delle indicazioni tempo per tempo offerte dalla B.I., e non già in base al diverso criterio del Taeg (rispetto al quale la consulente ha evidenziato il ricorrere dello sfioramento del tasso soglia per alcuni periodi).

In definitiva, l'opposizione va integralmente rigettata.

Va a questo punto sottolineato come la stessa parte opposta ha espressamente rilevato l'erroneità del decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui non limita la responsabilità solidale del fideiussore all'importo massimo garantito, pari ad € 15.000,00, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato nella parte in cui condanna **FIDEIUSSORE** al pagamento dell'intera somma e non già entro la misura dell'importo garantito.

3. Spese di lite

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della **SOCIETA' DEBITRICE**, e liquidate ai sensi del d.m. 55/2014.

Alla luce della revoca del decreto ingiuntivo nei confronti di **FIDEIUSSORE**, con condanna di costui al pagamento di una somma pari a meno della metà della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra l'opponente **FIDEIUSSORE** (n.q. di fideiussore) e la banca opposta.

Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di **SOCIETA' DEBITRICE** e **FIDEIUSSORE**, in solido tra loro.

P.Q.M.

Come in epigrafe

Trapani, 12.4.2022

Il Giudice
Federica Emanuela Lipari

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*